
STATUTI DI BIO TICINO

Associazione per l'Agricoltura Biologica della Svizzera Italiana

Art. 1. Nome e sede

Sotto il nome di "Bio Ticino – associazione per l'agricoltura biologica della Svizzera Italiana", è istituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seg. Del CCS.

La sede dell'associazione è presso il domicilio del segretario in carica.

Art. 2. Scopi

L'associazione promuove l'agricoltura biologica ed i suoi prodotti nella Svizzera Italiana e si occupa della divulgazione dei suoi principi.

Essa si impegna a pubblicare un organo di informazione, e a favorire il rapporto fra produttore e consumatore.

L'associazione è di pubblica utilità e non si prefigge scopi di lucro.

Art. 3. Soci

Possono diventare soci dell'associazione persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi.

In particolare: persone fisiche o giuridiche che gestiscono aziende agricole ottengono la qualità di socio produttore, altre persone fisiche o giuridiche la qualità di socio partner o simpatizzante.

L'adesione deve essere comunicata per iscritto al comitato.

I membri che desiderano lasciare l'associazione devono presentare le dimissioni per iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell'anno amministrativo.

Qualora un membro, con il suo comportamento, dovesse ledere gli interessi dell'associazione, il comitato lo può espellere. Il membro colpito da espulsione può tuttavia fare ricorso con effetto sospensivo all'assemblea generale, che decide in modo inappellabile.

Art. 4 Tassa sociale

La tassa sociale è differenziata sulla base delle attività svolte dal socio, rispettivamente dal tipo di socio. Gli importi e/o i metodi di determinazione della tassa sociale sono fissati nel regolamento dell'associazione.

Art. 5. Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei membri;
- il comitato con l'ufficio presidenziale;
- i revisori dei conti.

Art. 6. L'Assemblea

L'assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno nel corso del primo trimestre.

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di 1/5 dei membri iscritti o a maggioranza semplice dei membri del comitato. Le richieste di convocazione devono essere corredate da un ordine del giorno.

Le convocazioni devono essere corredate da un ordine del giorno e devono pervenire personalmente ad ogni membro con almeno 14 giorni di anticipo.



bioticino



BIOSSUISSE

L'assemblea ha il compito di:

- nominare il comitato, 2 revisori dei conti e due loro supplenti;
- nominare tra i membri del comitato – e su proposta dello stesso – l'ufficio presidenziale (un presidente e due vicepresidenti) per un mandato rinnovabile di 2 anni;
- accettare il rapporto di gestione;
- accettare il rapporto dei revisori e i conti;
- fissare la tassa sociale e/o i criteri di determinazione;
- modificare gli statuti;
- modificare il regolamento;
- decidere lo scioglimento della società;
- eleggere dei delegati in seno ad altre organizzazioni, se esplicitamente richiesto da quest'ultime.

Art. 7. Diritto di voto

Solo i soci produttori che producono secondo le direttive di Bio Suisse hanno diritto di voto in assemblea, in modo tale che Bio Ticino possa essere associata a Bio Suisse.

Art. 8. Il comitato

Il comitato è composto da almeno 9 membri con mandato biennale. In seno al comitato sono rappresentati tutti i settori d'interesse.

I compiti del comitato sono:

- curare gli affari sociali, la direzione e l'amministrazione
- convocare le assemblee
- preparare il rapporto finanziario e il programma di attività
- rappresentare la società verso terzi
- ammettere o escludere dei soci
- organizzare il segretariato (incluso relazioni pubbliche)
- assumere eventuali collaboratori / prestatori di servizi e fissarne i compiti / competenze
- fissare le retribuzioni per gli organi della società, per i collaboratori ed i prestatori di servizi
- istituire eventuali commissioni speciali
- designare eventuali delegati in seno ad altre organizzazioni, se la loro nomina non è esplicitamente richiesta da parte dell'assemblea.

In linea di massima i membri di comitato svolgono il loro mandato su base volontaria. Tuttavia, hanno il diritto di percepire un'indennità per le presenze agli eventi ed i compiti svolti per l'associazione. I dettagli di indennizzo sono fissati nel regolamento dell'associazione.

Art. 9. Risoluzioni

Se non altrimenti specificato, tutte le risoluzioni degli organi dell'associazione vengono prese a maggioranza semplice.

Le risoluzioni dell'assemblea devono essere messe a verbale.

Art. 10. I revisori dei conti

I revisori rimangono in carica per 2 anni e presentano rapporto scritto all'assemblea.

Art. 11. Finanze

Gli introiti vengono percepiti mediante:

- a) la quota sociale dei membri;
- b) i contributi volontari
- c) altro.

Art. 12. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire solo se viene deciso dall'assemblea con almeno 2/3 dei voti dei presenti.

Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento sarà devoluto ad un'organizzazione dagli scopi affini.

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea generale tenutasi il 09.02.2023 a Cadenazzo ed entra immediatamente in vigore ed annulla il precedente del 01 aprile 2006.

Il presidente:

Gabriele Bianchi



La segretaria:

Valentina Acerbis-Steiner

